Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947, n. 420.

Documentazione sussidiaria, in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per intervenute vicende belliche, ai fini della liquidazione provvisoria della pensione o degli assegni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Quando per la mancanza di atti di stato civile, dipendente da cause di guerra o attinenti alla guerra, non sia possibile documentare regolarmente le pratiche per la liquidazione della pensione o degli assegni di guerra, gli interessati possono produrre atti giudiziali di notorietà redatti a norma dell'art. 38 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

La competente autorità militare, allo scopo di istruire le pratiche per il riconoscimento del diritto a pensione o agli assegni di guerra deve, a richiesta della Direzione generale delle pensioni di guerra, raccogliere, con ogni mezzo, i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata e la natura del servizio prestato dai militari durante il periodo di guerra, le promozioni conseguite, gli eventi che causarono il decesso o la invalidità e gli eventuali periodi di prigionia, nonchè le cause di essa.

In base agli elementi raccolti, l'autorità militare emette una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.

Art. 3.

Gli atti giudiziali di notorietà e la dichiarazione di cui agli articoli precedenti sono sufficienti per la liquidazione provvisoria della pensione o degli assegni di guerra, prevista dall'art. 60 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La dichiarazione prevista dal precedente art. 2 può essere altresì ritenuta sufficiente per la liquidazione definitiva della pensione o degli assegni di guerra.

Art. 4.

La Direzione generale delle pensioni di guerra, dopo la liquidazione provvisoria della pensione o degli assegni di guerra trasmette, nella rispettiva competenza ai Comuni ovvero alla Commissione istituita con il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, gli atti giudiziali di notorietà di cui al precedente art. 1, affinchè gli atti di stato civile mancanti vengano ricostituiti o formati a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272 e nel decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621 ed inoltre nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216.

Art. 5.

Il presente decreto entrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Campilli — Gullo — Scelba — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 19. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 421.

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, e recante norme pel segnalamento visivo dei velocipedi;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la difesa, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Le pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, già raddoppiate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 679, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di cinque volte le cifre indicate nelle dette disposizioni.

I Comuni i quali abbiano emanati regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 2.

Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'art. 116 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono elevati, in ragione di dieci volte, tutte le cifre enunciate in detto articolo.

Art. 3.

Sono elevate al decuplo le somme che gli utenti delle strade pubbliche sono tenuti a versare a termini del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per gli speciali adempimenti ivi prescritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sereni — Sforza — Scelba — Gullo — Campilli — Gasparotto — Segni — Ferrari — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 20. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 422.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 3 e 5 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che stabiliscono, rispettivamente, termini per la presentazione delle domande di riconoscimento d'uso d'acqua e per la presentazione delle dichiarazioni di utenza ai fini della formazione del catasto delle utenze;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1947, per le provincie di Trento e di Bolzano, i termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernenti rispettivamente la presentazione delle domande di riconoscimento di uso d'acqua e la presentazione delle dichiarazioni di utenza ai fini della formazione del catasto delle utenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947, n. 423.

Inclusione dell'abitato di Cammarata (quartiere Gianguarna) in provincia di Agrigento, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, in data 28 dicembre 1946, n. 12785;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, sesto comma del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cammarata (quartiere Gianguarna), in provincia di Agrigento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1947

DE NICOLA

SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 aprile 1947, n. 424.

Cambiamento della denominazione della frazione Poppi Stazione, in provincia di Arezzo, in quella di « Ponte a Poppi ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Poppi in provincia di Arezzo in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 4 maggio 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione di Poppi Stazione in quella « Ponte a Poppi »;
Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Arezzo, in adunanza 6 novembre 1946, con la deliberazione n. 2729;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La frazione Poppi Stazione del comune di Poppi in provincia di Arezzo, assume la denominazione di « Ponte a Poppi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 425.

Aumento del 50 % della misura degli assegni familiari nel settore dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzion della Cassa unica degli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;
Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 30 settembre 1946, alla misura degli assegni familiari risultante dalla tabella *A*-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, è sosti-

tuita quella stabilita nella tabella allegata al presente decreto, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 8. — FRASCA

TABELLA *A*-1.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie e il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	36	216	30	174	15	144
Impiegati	54	216	42	174	24	144

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 27 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 426.

Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, concernente la corresponsione degli assegni integrativi della indennità temporanea e l'aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 820, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 366, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visto il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 367, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372, concernente la determinazione del contributo supplementare dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e l'aumento degli assegni integrativi della indennità temporanea dell'assicurazione predetta;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente l'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto all'indennità predetta;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, concernente l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, contenente norme per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, concernente l'elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, contenente norme per la concessione di un sussidio speciale ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari dimessi dalle case di cura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le proposte fatte dal Comitato speciale dei Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti per l'anno 1947 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto:

1) 5,55 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dell'iscrizione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

2) 1,35 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

3) 0,80 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

4) 1,45 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) 4,60 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; i 4/10 di tale importo sono destinati al finanziamento della gestione dei sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità di disoccupazione di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 373;

6) 4 % per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 7195 del 10 settembre 1919, col quale venne riconosciuto a favore della parrocchia di San Feliciano il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di San Feliciano nn. 83, 92 e 134;
Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi la predetta parrocchia di San Feliciano per i porti della posta di Frusta nn. 83 e 92 e il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno per il porto della posta stessa n. 134;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 7195 del 10 settembre 1919, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di San Feliciano nn. 83 e 92 a favore della parrocchia di San Feliciano e nel porto della posta stessa n. 134 a favore del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 195.

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Ripristino dell'obbligo del riposo settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico e scarico merci negli scali ferroviari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 febbraio 1934, n. 370;
Visto l'art. 5 della legge 16 luglio 1940, n. 1109;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1946, n. 49;
Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1941, con il quale si sospende temporaneamente l'osservanza dell'obbligo del riposo domenicale e settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico ed allo scarico delle merci negli scali ferroviari;
Considerato che sono venute a cessare le ragioni di forza maggiore che determinarono la sospensione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Ministeriale 21 gennaio 1941 che sospende temporaneamente l'osservanza dell'obbligo del riposo domenicale e settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico ed allo scarico delle merci negli scali ferroviari ed è ripristinata per tutte le categorie di lavoratori contemplati dal decreto stesso l'osservanza della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Costituzione, presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), della Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e successive modificazioni, sulla creazione di una Azienda Autonoma per i Residuati di Guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, contenente norme per la gestione dell'Azienda Autonoma per i Residuati di Guerra che assume la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119, contenente le norme da emanarsi in base all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione di cui all'art. 3 dell'anzidetto decreto 28 febbraio 1947, n. 119;

Vista la nota della Presidenza dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), con cui si propongono per la nomina a membri della Commissione le persone rispettivamente segnalate dagli enti rappresentati;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 119, è così composta:

1) avv. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato - presidente;

2) avv. Giovanni Zappalà, avvocato dello Stato - membro;

3) dott. Carlo Petrocchi, consigliere di Stato, consigliere d'amministrazione dell'A.R.A.R. - membro;

4) avv. Giovanni Gisci, esperto tecnico del Ministero del tesoro - membro;

5) dott. Gaetano Fischetti, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti - membro.

Roma, addì 12 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1947.

Sostituzione di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Veduto l'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 31 dello statuto del Consorzio per le opere pubbliche, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1946;

Veduto il proprio decreto in data 28 aprile 1945, con il quale il grand'uff. dott. Giuseppe Ventura, direttore generale del Tesoro, veniva nominato consigliere d'amministrazione del suindicato Consorzio per il quadriennio 1945-1948;

Considerato che in seguito al collocamento a riposo del predetto dott. Ventura occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Il grand'uff. avv. Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro, è nominato consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del grand'uff. dott. Giuseppe Ventura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1947.

Istituzione, in seno alla Commissione centrale dell'industria, in Roma, di un Comitato per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti l'industria della gomma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, riguardante l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale per l'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Ritenuta l'opportunità di istituire un Comitato per l'esame dei problemi riguardanti l'industria della gomma;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per l'industria in data 24 aprile 1947;

Decreta:

E' costituito, in seno alla Commissione centrale per l'industria, un Comitato per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti l'industria della gomma.

Il Comitato è composto da:

il presidente della Commissione centrale per l'industria, che presiede il Comitato stesso: il Sottosegretario di Stato per l'Industria;

il direttore generale dell'Industria e miniere, del Ministero dell'industria e commercio: dott. Ernesto Santoro, vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero dei trasporti: l'ingegnere Ferruccio Vezzani, ispettore generale tecnico, ed in caso di sua assenza od impedimento, l'ing. Franco Armani;

un rappresentante della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale: dott. Oreste Gualdoni;

un rappresentante della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale: ing. Nicola Goretti;

un rappresentante della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale: dott. Riccardo Scotti;

un rappresentante della Sottocommissione per l'industria della Sicilia: ing. Gabriele Ascione;

tre rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le industrie della gomma, conduttori ed affini: ingegnere Guido Baricalla, ing. Umberto Cattania ed il direttore « pro tempore » dell'Associazione medesima.

La segreteria della Commissione centrale per l'industria sarà coadiuvata, per quanto riguarda il Comitato predetto, dal dott. Guido Vetri e dal dott. Achillo Germani della Direzione generale industria e miniere.

Roma, addì 24 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2493)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1947.

Sostituzione di un deputato effettivo e due supplenti nella Deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1947, n. 32, con il quale sono state costituite le Deputazioni di borsa per l'anno 1947;

Vista la lettera 14 maggio 1947, n. 5785, con la quale la Camera di commercio di Milano ha partecipato che il deputato effettivo sig. Gaetano Brambilla, e i deputati supplenti signori Luigi Moro e Massimo Maroni, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto che la Camera di commercio suddetta ha segnalato per la sostituzione il dott. Alberto Ferrante, quale deputato effettivo, e i signori dott. Libero Lenti e Gianluigi Ponti, quali deputati supplenti;

Decreta:

Il sig. dott. Alberto Ferrante è nominato deputato effettivo, per la Camera di commercio, della Deputazione della Borsa valori di Milano, in sostituzione del sig. E. Gaetano Brambilla, dimissionario.

I signori dott. Libero Lenti e Gianluigi Ponti sono nominati deputati supplenti, per la Camera di commercio, della Deputazione della Borsa valori di Milano, in sostituzione dei signori Luigi Moro e Massimo Maroni, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2577)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Parabita (Lecce), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2578)

Autorizzazione tl comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara), di un mutuo di L. 13.750.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2579)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.390.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2580)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Palmi (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 5.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2581)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 313, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.184.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2582)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1947:

Schifini Ferdinando, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Altamura, stesso distretto;

Sansa Ferruccio, notaio del comune di Parenzo, distretto notarile di Pola, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nella sede di Agordo, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel detto comune di Agordo, stesso distretto;

Micheloni Enrico, notaio residente nel comune di Altopascio, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Lucca;

Marchionni Mario, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Urbino, stesso distretto;

Catolfi Salvoni Curzio, notaio residente nel comune di Mosciano Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Teramo.

(2593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Neri di Vittorio, nato a San Felice sul Tanaro (Modena) il 22 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Bologna nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

Con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1947, i signori Girolamo ing. Mistrorigo e Antonio Cattaneo sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(2523)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia e ne è stata affidata la presidenza al sig. avv. Sanfilippo Emilio.

(2524)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 aprile 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 27 maggio 1947 è stato omesso il n. 8) dell'art. 2 che dice:

« 8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

Pertanto il n. 8) diventa il n. 9).

(2540)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 489178 di annue L. 143,50, intestato a Mordente Giovanni fu Raffaele, domiciliato a Maratea (Potenza), con vincolo di inalienabilità senza il consenso dell'Ordinario diocesano pro tempore di Policastro (Salerno).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2553)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6135 — Data: 8 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Forti Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 4 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6182 — Data: 30 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Fasani Carlo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 5 — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Cellini Altea di Settimio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10512 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Brunelli Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6225 — Data: 19 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Bellini Teodoro fu Anselmo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 5 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6242 — Data: 15 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Saccani Decimo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 22 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mannelli Arturo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale. L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10785 — Data: 15 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zosi Giuseppe fu

Cleto — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 2 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 20.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 347 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: De Pasquale Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: De Pasquale Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 349 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: De Pasquale Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 350 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: De Pasquale Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2050 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Nulli Bruno fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3.50 % (1934), nominativi 4 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Colucci Allegretti Francesca fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1711 — Data: 5 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Rossi Remo fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 14 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Ponte Anna di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 14 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Torcia Teresina fu Antonio ved. Scali — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3.50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 11.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Laguardia Michele fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3.50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7303 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Forte Nicola fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 254 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Bucci Eduardo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 8 — Rendita: L. 1785.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 3 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Baeri Angelico fu Nonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: . . . . . — Data: . . . . — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Marchetti Franco Filippo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 12 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Giordano Giovanna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita mista 3,50 % (1902), nominativi 2 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 19 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Chiaramonte Bordonaro Luigi fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 2555.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 19 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Chiaramonte Bordonaro Luigi fu Diego — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2441 — Data: 26 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salvo Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 13 — Rendita: L. 3145.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2032 — Data: 9 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Filippi Lucia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2438 — Data: 26 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salvo Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 9 — Rendita: L. 1070.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2439 — Data: 26 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salvo Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Petrone Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1360.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 15 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Comune di Lizzano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data: 14 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 % (1951), al portatore 5 — Capitale: L. 52.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bolzano — Intestazione: Rigotti Hena in Righetti — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1688)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenuta il 4 maggio 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), il signor avv. Francesco Fusco di Claudio è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2548)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato del Prestito redimibile 3,50 % - 1934

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54

Il sig. Scarica Salvatore fu Catello, domiciliato in Castellammare di Stabia alla frazione Scansano, via Partorio 19, ha diffidato, a mezzo di atto notificato dall'ufficiale giudiziario della Pretura di detta città in data 22 maggio u. s., la signora Desiderio Giuseppa fu Antonio, domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Rispoli, 36, nella qualità di unica erede del fratello Pasquale, a consegnare entro il termine di otto mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, il certificato del Prestito redimibile 3,50 % - 1934, numero 525686, dell'annua rendita di L. 546, intestato al defunto Spagnuolo Michele fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Scarica Anna fu Catello vedova di Spagnuolo Francesco e moglie in seconde nozze di Cerchia Salvatore e sotto la curatela di Scarica Salvatore fu Catello dom. in Castellammare di Stabia

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si notifica, che trascorso il predetto termine di otto mesi senza la consegna del titolo e senza regolari opposizioni notificate all'Amministrazione del Debito pubblico entro quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto a nuova iscrizione nel Gran Libro ed all'emissione di un nuovo certificato a nome degli eredi del predetto Spagnuolo.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(690) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1947 - N. 112

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	869 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.460 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	224 —

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	77,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	89,80
Redimibile 3,50 % 1934	72,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,275
Id. 5 % 1936	89,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	89,925
Id. 5 % convertiti 1951	94,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami e per titoli per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1947-48).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, che concede la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente i provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, riguardante le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 624, che dà la facoltà al Ministro per l'aeronautica di concerto con il Ministro per il tesoro, di variare annualmente, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che gli allievi o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere all'Accademia aeronautica;

Vista la nota n. 12123 in data 19 aprile 1947 del Ministero delle finanze e del tesoro, con la quale si esprime parere favorevole all'ammissione di venti allievi al corso regolare dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1947-48;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (anno accademico 1947-48).

Il concorso si svolge attraverso le seguenti fasi:

a) una visita medica preliminare presso un ufficio sanitario militare aeronautico;

b) una visita psicofisiologica presso un istituto medico legale dell'aeronautica militare;

c) una prova scritta d'italiano;

d) un tirocinio preliminare della durata di circa 45 giorni;

e) una prova orale di matematica;

f) una prova orale di lingue estere (facoltativa).

Requisiti e condizioni per l'ammissione.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana (o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giu-

gno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 21° alla data del 31 ottobre 1947;

b) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota d'aeroplano;

c) abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'aeronautica militare;

d) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio insindacabile del Ministero della difesa - Aeronautica;

e) non siano stati mai espulsi da istituti di educazione dello Stato; ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica non ne siano stati comunque dimessi;

f) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da una scuola di Stato o pareggiata:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di istituto tecnico nautico;

g) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione al concorso dei giovani di leva, o attualmente alle armi, che si trovino nelle condizioni richieste dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla-osta del competente distretto o capitaneria di porto o forza armata di appartenenza. Il militare che entra in Accademia, rinuncia all'eventuale grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Domanda provvisoria e visita medica preliminare.

Art. 4.

La domanda provvisoria per l'ammissione al concorso, redatta su carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela, e indirizzata al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli), dev'essere conforme all'allegato n. 1.

I concorrenti presenteranno personalmente entro il 10 agosto c. a. la predetta domanda al presidio aeronautico più vicino il quale, verificatane la regolarità, vi apporrà il « visto » ed informerà i candidati dell'ora e del luogo in cui i medesimi dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica preliminare.

L'ufficio sanitario competente, accertata l'idoneità dei candidati, apporrà in calce alla domanda il relativo giudizio di idoneità, restituendo la medesima agli interessati.

La domanda provvisoria, completata come sopra, sarà trasmessa, a cura dei concorrenti al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

Le domande provvisorie dovranno pervenire al Comando dell'Accademia improrogabilmente entro il 20 agosto 1947.

Domanda definitiva e relativa documentazione.

Art. 5.

Alla domanda provvisoria, i concorrenti dovranno far seguire la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, conforme all'allegato n. 2, e firmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 6.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n 555;

c) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal Procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

d) certificato di stato libero, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

e) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il giovane ha la residenza da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) attestato sanitario, su carta da bollo da L. 8, vistato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, l'epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario, e che non si ebbero mai, nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie del carattere;

g) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto dev'essere redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'esercito (vedi allegato n. 3);

h) n. 2 fotografie recenti (senza cartoncino), formato 4×6, mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, con scritto in basso, in calligrafia chiara, nome, cognome e paternità del concorrente;

i) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2. Il diploma può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto medio superiore e legalizzato dal Provveditore agli studi, sul quale dovranno figurare le votazioni riportate nelle singole materie di studio, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato con il relativo diploma originale entro un mese dall'ammissione in Accademia. Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera f).

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti;

l) eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti. I concorrenti che intendono valersi di questi titoli debbono documentare gli studi superiori compiuti mediante certificati rilasciati dagli istituti di provenienza, dai quali debbono risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso di titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo;

m) dichiarazione del padre o della madre o del tutore (allegato n. 4), di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando dell'Accademia aeronautica, tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'istituto (vedi art. 15). I tutori a tali effetti dovranno produrre un certificato della competente autorità giudiziaria, comprovante la loro qualità;

n) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare aggiornato per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure, certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nell'esercito, o nella marina dovranno inoltre presentare un nulla-osta da richiedere ai rispettivi dicasteri militari, specificando lo scopo della richiesta stessa;

o) eventuali documenti comprovanti i titoli preferenziali ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte ed estensioni. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della presente notificazione.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

La domanda definitiva completa dei documenti elencati nel presente articolo dovrà pervenire improrogabilmente al Comando dell'Accademia aeronautica di Nisida entro il 31 agosto c. a.

Il Ministero della difesa Aeronautica, non risponde per i disguidi o ritardi postali nell'inoltro sia delle domande che dell'annessa documentazione.

Visita psicofisiologica.

Art. 7.

I concorrenti che, dopo aver superato con esito favorevole la visita medica preliminare, avranno fatto pervenire, nei termini stabiliti dalla presente notificazione, la domanda provvisoria e quella definitiva, corredata dei prescritti documenti, saranno telegraficamente convocati dal Comando dell'Accademia, per essere sottoposti ad una visita psicofisiologica presso l'Istituto medico legale dell'aeronautica di Napoli, onde accertare la loro attitudine psicofisiologica al pilotaggio.

I concorrenti saranno chiamati alla visita psicofisiologica, presumibilmente, entro la prima quindicina di settembre 1947. Contro il risultato di tale visita non è ammesso ricorso.

Viaggio dei concorrenti.

Art. 8.

I concorrenti, muniti del telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica, si presenteranno al presidio aeronautico presso il quale fu presentata la domanda provvisoria, per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe a tariffa militare ridotta, per il viaggio di andata.

Art. 9.

Le spese di viaggio, di andata e ritorno, per recarsi ai luoghi stabiliti per gli accertamenti sanitari e per gli esami, saranno a carico dei concorrenti.

Agli ammessi in Accademia verrà rimborsato il 50 % delle spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere.

Art. 10.

Riepilogando, il concorrente deve:

a) presentare entro il 10 agosto 1947, la domanda provvisoria, redatta in conformità dell'allegato n. 1, al più vicino presidio aeronautico;

b) presentarsi, per la visita preliminare, all'ufficio sanitario che gli verrà indicato dal predetto presidio;

c) far pervenire, entro i termini stabiliti, al Comando dell'Accademia aeronautica, la domanda provvisoria completata del giudizio di idoneità emesso dal predetto ufficio sanitario;

d) procurarsi in tempo i documenti necessari da accludere alla domanda definitiva;

e) far pervenire, nei termini stabiliti, la domanda definitiva con annessa documentazione;

f) recarsi, non appena ricevuto l'invito per la presentazione alla visita psicofisiologica, al presidio aeronautico più vicino per farsi rilasciare il documento di viaggio di cui all'art. 8;

g) presentarsi, entro i termini della convocazione, alla visita psicofisiologica portando seco la carta di identità ed il vestiario di cui all'allegato n. 5.

Svolgimento degli esami e tirocinio preliminare.

Art. 11.

I concorrenti che avranno superato con esito favorevole la visita psicofisiologica, verranno trattenuti presso l'Accademia aeronautica (che provvederà per l'alloggio ed il vitto gratuiti) per sostenere la prova scritta di composizione italiana.

Art. 12.

I concorrenti risultati idonei alla prova d'italiano, saranno ammessi a frequentare in Accademia un tirocinio preliminare della durata di circa 45 giorni, che avrà presumibilmente inizio il 15 settembre 1947.

Durante tale tirocinio saranno svolte lezioni nelle materie e sugli argomenti degli esami di concorso, onde indirizzare ed agevolare i concorrenti nei successivi studi teorici da compiere, le lezioni saranno integrate da esercitazioni militari e sportive.

I concorrenti durante il tirocinio preliminare, saranno tenuti in Accademia come convittori senza alcuna spesa a carico della famiglia, essi dovranno essere provvisti degli effetti personali elencati nell'allegato n. 5 e riceveranno gratuitamente il corredo ridotto da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Durante il detto periodo i concorrenti sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Accademia aeronautica.

Art. 13.

Al termine del tirocinio preliminare avranno luogo gli esami orali consistenti nella prova di matematica e in quella facoltativa di lingue estere (vedi programma: allegato 4).

Gli esami si svolgeranno alla presenza di apposita Commissione ministeriale che procederà alla correzione dei lavori, allo svolgimento degli esami orali, all'assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

La compilazione della graduatoria verrà effettuata in base al punteggio conseguito nelle singole prove di esame e tenendo conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 338; 5 luglio 1934, n. 1176, riflettenti, rispettivamente, le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari, dagli istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari;

b) i concorrenti più giovani.

Al termine degli esami i primi venti candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito, verranno ammessi alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica.

Il Ministero della difesa Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori e qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Esclusione dal concorso.

Art. 14.

Saranno esclusi dal concorso:

a) i concorrenti che non presenteranno la domanda provvisoria e quella definitiva entro i termini stabiliti dalla presente notificazione di concorso;

b) i concorrenti che presenteranno la domanda definitiva con documentazione incompleta o irregolare;

c) i concorrenti che non si presenteranno alla visita psicofisiologica entro i termini che verranno loro notificati.

Il Ministero della difesa Aeronautica, si riserva inoltre, piena ed insindacabile facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'istituto sia giudicata comunque inopportuna.

Contributi a carico degli allievi.

Art. 15.

Prima della loro definitiva ammissione in Accademia, i candidati o le loro famiglie o il tutore, debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione dell'istituto i seguenti contributi:

a) durante il primo anno: L. 14.000 per le spese di primo corredo che verrà provveduto a cura dell'Accademia ed il cui importo sarà pagato in due rate uguali; una all'atto dell'am-

missione, l'altra entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico;

b) durante il terzo anno: L. 22.000 a titolo di retta, da pagarsi in tre rate che verranno trattenute sugli assegni mensili spettanti agli allievi, dall'inizio del terzo anno, nella loro qualità di aspiranti;

c) annualmente: L. 8000 per spese generali da corrispondere in tre rate mensili;

d) spese straordinarie effettuate per loro conto.

Art. 16.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concesse agli allievi dell'Accademia le facilitazioni economiche sotto specificate:

a) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo agli allievi del primo anno del corso regolare che siano: orfani di guerra, orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo dell'aeronautica, dell'esercito, della marina, della Guardia di finanza e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

b) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare:

1) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma a);

2) figli di impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 1, lettera a);

3) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti su indicati si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 16, paragrafo 2, lettera a);

c) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente comma a);

d) dispensa dal pagamento di mezza retta, per benemerenze personali, agli allievi del terzo anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione di quello per benemerenze personali dell'allievo che verrà conferito d'ufficio), i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando dell'Accademia aeronautica entro trenta giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta legale da L. 12 diretta al Ministero della difesa Aeronautica, Direzione generale personale militare e delle scuole. Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la richiesta concessione.

Svolgimento del corso regolare.

Art. 17.

Il corso inizierà presumibilmente il 1° novembre 1947 ed avrà la durata di tre anni accademici.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione l'obbligo di arruolarsi nell'aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del terzo corso è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà agli allievi il diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. L'anzianità di grado decorrerà dalla data di nomina ad aspirante.

Art 18.

Gli studi compiuti dagli allievi nei primi due corsi dell'Accademia aeronautica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli del biennio propedeutico delle università - Facoltà di ingegneria; beninteso per quegli allivi che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Dimissioni degli allievi dall'Accademia.

Art. 19.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda; la domanda dev'essere integrata dal consenso dei genitori o tutori se trattasi di allievo minorenne;

b) di autorità, per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale e in tutti i casi per i quali la permanenza dell'allievo nell'istituto sia ritenuta comunque inopportuna. Tale dispensa è inappellabile.

Art. 20.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo; a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva, nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa - Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Registro Aeronautica n. 10, foglio n. 379. — RAPISARDA

ALLEGATO A

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana.

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana unico per tutti i concorrenti.

Verrà assegnato un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto criterio, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame 6 ore.

Esame orale di matematica.

Il programma è diviso in tesi. Ogni tesi comprende elementi di algebra, di geometria e di trigonometria.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte dal candidato.

1 - a) Potenza ad esponente negativo - Equazioni e sistemi di primo grado - Numeri reali assoluti e relativi - Calcolo dei radicali - Potenze ad esponente frazionario.

b) Grandezze proporzionali - Teorema di Talete - Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti assegnati - Poligoni simili.

c) Definizione e variazione delle funzioni circolari: seno, coseno, tangente e cotangente - Espressione degli archi aventi una data funzione circolare.

2 - a) Divisione di un polinomio per un binomio - Regola di Ruffini - Equazioni di secondo grado - Discussioni della formula risolutiva delle equazioni di secondo grado - Somma e prodotto delle radici.

b) Costruzione del medio proporzionale fra due segmenti dati - Segmenti proporzionali nel cerchio - Divisione di un segmento in media ed estrema ragione.

c) Calcolo delle funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45°, 60° - Relazioni tra le funzioni circolari di un medesimo arco - Periodicità delle funzioni circolari.

3 - *a*) Decomposizione di un polinomio di secondo grado in frazioni di primo grado secondo la regola dei segni di Cartesio - Equazioni fatte ed irrazionali riducibili ad equazioni di secondo grado.

b) Misura dei segmenti, degli angoli e dei poligoni Misura della circonferenza, del cerchio e delle loro parti Posizioni reciproche di una retta e di un piano, di due rette e di due piani.

c) Riduzione degli archi al primo quadrante - Formule di addizione degli archi - Formule per la duplicazione degli archi.

4 - *a*) Equazioni biquadratiche - Sistemi di secondo grado.

b) Rette e piani perpendicolari - Diedri e loro sezioni normali - Piani perpendicolari.

c) Formule per la bisezione degli archi - Trasformazione di alcune somme o differenze di funzioni circolari in prodotti - Risoluzione di semplici equazioni e sistemi con funzioni circolari - Uso delle tavole trigonometriche.

5 - *a*) Risoluzione di particolari sistemi, di grado superiore al secondo - Risoluzione di semplici problemi geometrici con l'ausilio dell'algebra - Progressioni aritmetiche e formule relative.

b) Angoloidi e poliedri - Cilindro, cono, sfera e loro parti.

c). Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un triangolo qualunque - Risoluzione dei triangoli.

6 - *a*) Cenno sulle potenze ad esponente reale - Equazioni esponenziali - Logaritmi e loro proprietà fondamentali - Logaritmi decimali - Uso delle tavole.

b) Figure simili nello spazio - Calcolo delle aree della superficie e dei volumi di solidi più comuni.

c) Area di un triangolo in funzione dei tre lati, o di due lati e l'angolo compreso, o di una lato e due angoli Raggi dei cerchi circoscritti, inscritti ed ex iscritti in un triangolo.

Durata massima dell'esame 30 minuti.

Esame facoltativo di lingue estere.

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in modo da parlarla e da scriverla correttamente.

Durata massima dell'esame 20 minuti.

ALLEGATO N. 1

Al Comando dell'Accademia Aeronautica

(Napoli) NISIDA

Il sottoscritto (nome, cognome, indirizzo del genitore) . . . .
domanda che il . . . . (figlio o pupillo) . . . .
. . . . (nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, indirizzo esatto del concorrente, titolo di studio conseguito, lingue estere conosciute e per le quali il concorrente desidera essere sottoposto all'esame orale facoltativo) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
venga ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1947-48.

. . . . . li 1947

(Firma leggibile) . . . .

Visto del Comando presidio aeronautico . . . . .
.

Giudizio di idoneità dell'Ufficio sanitario aeronautico, che ha effettuato la visita medica preliminare . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

ALLEGATO N. 2

Al Comando dell'Accademia Aeronautica

(Napoli) NISIDA

Il sottoscritto (1) . . . .
domiciliato a . . . . . provincia di . . . . .
via . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . nato a . . . .
il . . . . venga ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1947-48 in qualità di allievo ufficiale.

Unisce i seguenti documenti:

1° . . . .
2° . . . .
3° . . . .
4° . . . .
5° . . . .
6° . . . .
7° . . . .
8° . . . .
9° . . . .
10° . . . .
11° (Eventuali documenti attestanti i titoli preferenziali, ai sensi del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte ed estensioni)

richiesti dall'art. 6 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto dichiara che suo figlio (o pupillo) è iscritto al distretto militare di . . . . Ufficio di leva di . . . . . o Capitaneria di porto di . . . .

Il sottoscritto essendo (3) . . . .
informa che a suo tempo domanderà la facilitazione economica prevista secondo il disposto dell'art. 16 della predetta notificazione di concorso e dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . ., addì 1947

(Firma leggibile) . . . .

---

(1) Nome, cognome e paternità del genitore o tutore. — (2) Nome se figlio, nome, cognome e paternità se pupillo. (3) Grado, qualità o titoli, che dànno diritto a domandare le facilitazioni economiche.

ALLEGATO N. 3

Comune di . . . . .

Atto di assenso

(per l'arruolamento volontario di un minorenne)

L'anno . . . . . e questo dì . . . .
del mese di . . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . .
. . . .
del minorenne (2) . . . .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . ., addì 1947

Il dichiarante *Il sindaco*

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando inoltre se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 4

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 15 della notificazione.

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . n. . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1947-48, a pagare per il giovane (1) . . . .

a) la somma di L. 14.000 per spesa di primo corredo, di cui la metà all'atto dell'ammissione, l'altra metà entro tre mesi dall'inizio del primo anno accademico;

b) la somma di L. 8000 per spese generali da pagare annualmente in tre rate trimestrali anticipate;

c) le altre spese straordinarie che mi saranno indicate, a fine di ogni trimestre con appositi estratti conti, uniformandomi per il pagamento alle prescrizioni stabilite dal Comando dell'Accademia aeronautica;

mi obbligo infine, di eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(2) . . . . .

(firma leggibile) . . . . . .

N.B. — Per quei giovani che conseguiranno l'ammissione all'Accademia, tale dichiarazione sarà restituita alle rispettive famiglie od al candidato maggiorenne perchè sia autenticata dal notaio, registrata all'Ufficio « atti privati » e legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quando fuori del Collegio notarile, e quindi rinviata all'Accademia entro il termine perentorio di dieci giorni.

Nel caso di nomina del tutore finanziatore l'atto dovrà essere firmato anche da questi, con indicazione del suo domicilio.

---

(1) Nome, cognome del giovane e grado di parentela col sottoscrittore di questo atto.

(2) Data e luogo.

ALLEGATO N. 5

Elenco degli effetti personali che i concorrenti debbono portare con loro per il tirocinio preliminare.

Scarpe in buone condizioni	paia	1
Calze di filo e di cotone	»	3
Mutande di filo o di cotone	»	3
Fazzoletti di filo o di cotone	»	6
Maglie invernali	»	2
Asciugamani	»	2
Pigiama	»	1
Necessario per toilette.		

In caso di ammissione al tirocinio preliminare, l'Accademia prenderà in consegna i predetti oggetti, più quelli necessari per l'eventuale ritorno in famiglia (abito civile, valigia).

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino al tirocinio preliminare muniti degli effetti su elencati, i quali rappresentano il minimo indispensabile in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente, in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti e disguidi.

ALLEGATO N. 6

Effetti di corredo prescritti per gli allievi ammessi alla 1ª classe.

1. Asciugatoi da bagno	n.	2
2. Asciugamani	»	6
3. Berretto di panno con visiera per divisa ordinaria	»	1
4. Berretto per divisa k.o. con due fodere	»	1
5. Bretelle	»	1
6. Bustina di panno per divisa giornaliera	n.	2
7. Bustina di tela k.o. per divisa giornaliera estiva	»	2
8. Borsa completa per toletta	»	1
9. Borsa portatovaglioli	»	2
10. Calze di cotone nero	paia	6
11. Calze di cotone kaki	»	8
12. Calze di lana per montagna	»	3
13. Calzini bianchi rinforzati per casa	»	12
14. Calzoncini per casa k.o.	»	2
15. Calzoni di panno per divisa giornaliera invernale	»	2
16. Calzoni di panno per divisa ordinaria	»	1
17. Calzoni corti da cavallerizzo	»	1
18. Camicie g.a. per divise giornaliere	n.	4
19. Camicie g.a. per divisa ordinaria	»	3
20. Camicie di libera uscita k.o.	»	3
21. Camicie per casa con maniche corte k.o.	»	3
22. Cappotto per divisa giornaliera	»	1
23. Cappotto per divisa ordinaria	»	1
24. Cappotto impermeabile	»	1
25. Caschetto di cuoio impellicciato	»	1
26. Caschetto di tela da volo	»	1
27. Cinturino di cuoio per pugnalino	»	1
28. Colletti bianchi rivoltati inamidati		
29. Combinazione da volo di tela con fodera ovattata asportabile	»	1
30. Cravatte nere	»	2
31. Cravatte k.o.	»	2
32. Corregge di cuoio per pantaloni	»	1
33. Distintivo A.M. in lana rossa	»	6
34. Divisa da libera uscita k.o. (*)	»	1
35. Fascie addominali	»	2
36. Fazzoletti bianchi	»	12
37. Gambali (dati solo in uso per l'equitazione)	paia	1
38. Giubba di panno per divisa ordinaria	n.	1
39. Giarrettiere	paia	1
40. Guanti di filo bianco	»	2
41. Guanti di pelle marrone	»	2
42. Maglie di lana da carne	n.	3
43. Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
44. Maglie sportive di lana	»	2
45. Maglie di cotone tipo canottiera	»	4
46. Mutande di tela corte	»	6
47. Mutandine da bagno	»	1
48. Mutandine di tela bianca da ginnastica	»	2
49. Numerini in metallo del Corso	»	2
50. Occhiali da volo	paia	1
51. Pantofole	»	1
52. Pijama	n.	2
53. Pugnaletto dorato con manico di madreperla	»	1
54. Sacchetti per biancheria	»	2
55. Sandali	paia	1
56. Scarpe di cuoio nero basse per divisa ordinaria	»	1
57. Scarpe marrone per divisa ordinaria estiva	»	1
58. Scarpette di tela bianca per ginnastica	»	3
59. Scarpe da montagna	»	1
60. Scarpe da casa tipo A.M.	»	2
61. Spazzole per scarpe	n.	2
62. Stellette per tenute diverse	paia	7
63. Soprascarpe di tela bianca	»	2
64. Distintivo di classe (capo classe, sottocapo classe, caposcelto, sottocapo scelto) n. 4 per ciascun tipo per i soli allievi che debbono fregiarsene.		
65. Valigia o cassetta	n.	1
66. Uose alte di tela grigio-azzurra	paia	1
67. Sacco da montagna	n.	1
68. Zoccoli per piscina	paia	1

(*) Semprechè sia possibile l'approvvigionamento di tela kaki di qualità superiore. In caso contrario, usando cioè l'attuale tela kaki distribuita dal Commissariato, sarebbe necessaria la dotazione di una seconda divisa.

(2525)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.